

## Regolamento in conto terzi

### **Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di produzione e di servizi effettuate nell'ambito di contratti stipulati dal Conservatorio "F. Torrefranca" con soggetti terzi, pubblici e privati.  
Si intendono attività per conto di terzi tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del committente e per le quali il Conservatorio percepisce un corrispettivo, e che non rientrano nelle attività istituzionali del Conservatorio.
2. Le attività di cui al comma 1 per poter dare accesso ai fondi per il personale, ex art. 8 del CIN AFAM del 12.07.2011, devono essere realizzate attraverso specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati nelle quali devono essere definiti i reciproci ruoli e obblighi di natura contrattuale.

### **Articolo 2. TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

1. Rientrano nelle attività conto terzi a titolo non esaustivo:
  - a) manifestazioni ed eventi artistici o culturali;
  - b) ricerche e consulenze artistiche e tecniche;
  - c) prestazioni professionali o tecniche;
  - d) fitto di spazi di cui è proprietario e di cui detiene l'utilizzo o la gestione;
  - e) fitto di strumenti e/o attrezzature di cui è proprietario;
  - f) utilizzo modalità telematiche per attività culturali.
2. E' preclusa l'attività per conto di terzi che presenta conflitto di interessi con il Conservatorio.

### **Articolo 3. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PRESTAZIONI**

1. Nella determinazione del corrispettivo delle prestazioni professionali riguardanti la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, master, cicli di conferenze, la preparazione di materiale tecnico-scientifico, il Conservatorio dovrà tener conto:
  - a) dei costi diretti e indiretti
    - costi del materiale di consumo;
    - spese di viaggio e missione del personale, se non liquidate a parte;
    - costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione, compreso l'onere di ammortamento delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni;
    - oneri per l'uso di locali e attrezzature del Conservatorio o di altre strutture con le quali deve essere stipulato il relativo contratto;

- oneri relativi ai docenti ed al personale non docente impegnati nell'esecuzione della prestazione.
- b) della quota parte spettante al Fondo di Istituto in misura non inferiore al 5%;
- c) della quota spese generali del Conservatorio in misura pari al 10%;
- d) della quota spettante al personale che esegue la prestazione; la quota spettante ai prestatori d'opera è di norma non superiore all'85%.
2. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attività conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.
  3. Il corrispettivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di norma, prima che la stessa sia eseguita. In caso di urgenza il corrispettivo è determinato provvisoriamente dal Direttore e successivamente ratificato dagli organi di cui sopra.

#### **Articolo 4. UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DEL CONSERVATORIO**

1. Nei contratti o convenzioni di cui al presente Regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano all'altro contraente l'utilizzo del nome o del logo del Conservatorio a fini pubblicitari.
2. L'eventuale utilizzo del nome o del logo del Conservatorio da parte di terzi deve essere oggetto di accordi specifici approvati dal Consiglio di Amministrazione, compatibili con la tutela dell'immagine del Conservatorio.

#### **Articolo 5. OGGETTO DEI CONTRATTI**

1. Il presente Regolamento si applica alle prestazioni specificate all'articolo 2 comma 1 che siano commissionate da soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati.
2. La responsabilità delle attività di cui all'articolo 2 è affidata al personale docente afferente all'Istituto. La responsabilità amministrativa e coordinamento delle attività amministrative è affidata al personale tecnico amministrativo.
3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale del Conservatorio, si può fare ricorso a soggetti esterni a mezzo stipula di contratti di collaborazione.

#### **Articolo 6. CRITERI E LIMITI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE**

1. Il personale docente e non docente che eroga prestazioni nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del presente Regolamento ha diritto ad una retribuzione aggiuntiva.
2. Per le prestazioni professionali o tecniche la retribuzione sarà computata in base alle ore effettivamente svolte per un importo pari a quanto previsto dal CCNL AFAM in vigore, fermo restando la possibilità di importi inferiori o superiori se specificatamente indicati dal committente.

3. Per l'erogazione di servizi di consulenza artistica e tecnica e per le funzioni di coordinamento rese dal personale docente e dal personale con qualifica EP la retribuzione aggiuntiva va calcolata in quota parte sulla base delle somme introitate dal Conservatorio a seguito della sottoscrizione del contratto o convenzione. In detta ipotesi, gli incarichi saranno attribuiti su base forfettaria.
4. L'attribuzione degli incarichi di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene effettuata dal Direttore del Conservatorio.
5. Gli incarichi sono affidati sulla base dei criteri generali stabiliti in sede di contrattazione decentrata e devono tenere conto delle seguenti indicazioni:
  - Tutto il personale effettivamente coinvolto nell'attività per conto terzi deve essere retribuito;
  - L'ammontare economico degli incarichi deve essere proporzionale all'impegno effettivamente profuso da ciascuno, all'efficacia del lavoro svolto, alla responsabilità assunta per ciascuna mansione, al diverso profilo professionale del personale incaricato.

#### **Articolo 7. LIQUIDAZIONE DI ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

1. La liquidazione dei compensi è effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi.
2. I pagamenti vanno imputati al bilancio del Conservatorio nella UPB di competenza.
3. Il personale incaricato che effettua la prestazione è tenuto a presentare al termine dell'attività per conto terzi, pena la sospensione del pagamento spettante, una relazione scritta attinente il lavoro svolto
4. Il Conservatorio provvede al pagamento delle prestazioni previa verifica del lavoro svolto da parte del Direttore. Il Direttore che, sulla base di oggettive prove, non riscontrasse l'adempimento delle mansioni previste dall'incarico può disporre il pagamento in quota parte sull'ammontare previsto oppure revocare l'incarico.

#### **Articolo 8. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Presidente entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo del Conservatorio e sul sito istituzionale internet: [www.conservatoriovibovalentia.it](http://www.conservatoriovibovalentia.it).

*Il Presidente*  
*Avv. Giulio Nicola Nardo*

Approvato con delibera del C.d.A. n. 2/152/13 del 11.02.2013 Affisso all'Albo in data 13.02.2013 Pubblicato sul sito web in data 13.02.2013
---